



CITTA' DI CORSICO

ORDINANZA SINDACALE N. n. 7 del 14/06/2025

Oggetto: LIMITAZIONI IN MATERIA DI ORARI DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE..

IL SINDACO

Premesso che le aree verdi urbane e alcune vie e piazze della città sono interessate nelle stagioni più calde da costante aggregazione notturna di persone dedite al consumo di alcol all'aperto e tale situazione di fatto genera: forte disturbo alla quiete pubblica, abbandono di rifiuti che portano degrado nei luoghi pubblici, elevato rischio di reati conseguenti all'abuso di alcol quali l'ubriachezza molesta e talvolta la rissa in pubblica via;

Premesso che si registrano reiterate segnalazioni della cittadinanza residente che lamenta di non poter fruire liberamente degli spazi pubblici e la lesione del diritto alla quiete pubblica in orario serale e notturno, al decoro urbano e alla serena convivenza civile;

Premesso che l'aggregazione notturna e le conseguenti criticità sopra descritte si concentrano in precise zone della città ad alta tensione abitativa, presso le aree verdi e in prossimità di pubblici esercizi, minimarket e distributori automatici dediti alla somministrazione e/o alla vendita di prodotti alcolici, localizzati presso le seguenti vie della città:

- Via Cavour;
- Via Copernico;
- Via Bozzi;
- Via Dante;
- Via Diaz;
- Via Garibaldi;
- Via Monti;
- Via Parini;
- Via Sant'Adele;
- Via Vittorio Emanuele II, da via Garibaldi a via privata Verganti;
- Via Milano
- Via IV Novembre;
- Via XXIV Maggio;
- Via Manzoni, incluso largo Manzoni
- Via Salma
- Viale della liberazione da via Vittorio Emanuele II all'intersezione con via Copernico
- Viale Resistenza da via Fratelli di Dio a via Piave;

Visto il comma 7-bis dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di disporre con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente nelle aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, assicurare una serena e civile convivenza, al fine di tutelare la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo le cause che impediscono la piena fruizione degli spazi pubblici;

Visti:

- l'articolo 50 commi 7 bis e 7 bis.1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- gli articoli 688 e 689 del Codice Penale;
- la Legge 2 febbraio 2010, n. 6 e smi;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Ritenuto necessario per le motivazioni illustrate, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori, adottare le misure seguenti:

ORDINA

A partire dal giorno di sabato 14 giugno per i successivi 30 giorni, presso le aree verdi cittadine e le vie citate in premessa sono in vigore le seguenti prescrizioni:

- a) dalle ore 20.00 alle ore 06.00, divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, tale divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi autorizzate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande, anche temporanee o provvisorie, nonché in occasione di eventi organizzati, patrocinati o comunque autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- b) dalle ore 20.00 alle ore 06.00, divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore per tutti i pubblici esercizi, per gli esercizi di vicinato del commercio in sede fissa del settore alimentare o misto e per le attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;
- c) dalle ore 21.00 alle ore 06.00, chiusura degli esercizi di vicinato del commercio in sede fissa del settore alimentare o misto e delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici; da tale obbligo sono escluse le gelaterie.

È altresì fatto obbligo a tutti i titolari o gestori di pubblici esercizi o di attività di commercio in sede fissa del settore alimentare o misto di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale l'attività prospetta, provvedendo giornalmente alla rimozione dei rifiuti derivanti dalla loro attività e lasciati su area pubblica; per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività succitate sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

AVVERTE

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 50, comma 7-bis.1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00. All'atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Il Responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente del Settore 5.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di pubblicazione.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online del Comune di Corsico e la comunicazione più ampia possibile alla popolazione residente.

La comunicazione da parte del Corpo di Polizia Locale del presente provvedimento alle attività di cui alle lettere b) e c) del dispositivo, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990.

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di far osservare la presente ordinanza e degli eventuali procedimenti sanzionatori collegati.

**Sottoscritta dal Sindaco
(VENTURA STEFANO MARTINO)
con firma digitale**